

G. Di Gaspare

Il lavoro quale fondamento della Repubblica* (relazione introduttiva del seminario su LAVORO E COSTITUZIONE del Centro V. Bachelet , LUISS G CARLI , Roma 16 luglio '08)

Parte 1: Lavoro e lavoratori nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana

1. Le ragioni di una indagine 2. La contrapposizione extratestuale tra lavoro e capitale come sotteso presupposto ideologico della dottrina dominante 3. L'impossibilità di ricostruire lo svolgimento sistematico del principio fondativo del lavoro nella giurisprudenza della Corte Costituzionale 4. La necessità metodologica di ricercarne le implicazioni nel testo costituzionale nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini. 5. L'etica del lavoro 6. La riconduzione dei lavoratori nell'orizzonte inclusivo della uguaglianza formale. 7. Conseguente non configurabilità del lavoro come diritto sociale (art 4). 8. Segue: e del cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale nell'art 3, 2° comma.

Parte 2: L' articolazione della funzione fondativa del lavoro nel testo costituzionale

9. La tutela del lavoro in tutte le sue forme e il divieto di loro discriminazione (art 35) 10. Il lavoro, quale diritto e dovere, nell'assistenza degli inabili e nella disoccupazione involontaria (art 38) 11. Il lavoro subordinato e la sua rafforzata tutela 12. L'iniziativa economica privata quale forma immediata di lavoro: effettività della sua garanzia nell'apertura del mercato 13. Il contrasto con l' utilità sociale come situazione difettiva della concorrenza 14. La speculazione privata come rendita (da non lavoro) 15. Il risparmio come reddito generato dal lavoro. 16. Il lavoro quale fondamento della costituzione economica della Repubblica: un meccanismo autoimplicantesi.

* il presente scritto è destinato agli scritti in onore di Francesco Di Sabato di prossima pubblicazione.

Parte 1: Lavoro e lavoratori nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana

1. Le ragioni di una indagine

La presente riflessione intende dare più compiuto svolgimento ad un passaggio dello studio monografico sul “diritto dell’economia e le dinamiche istituzionali” CEDAM 2003 p.78 che, nell’economia di quell’opera, poteva essere semplicemente asserito e non sviluppato. Si affermava, nello specifico, che “con la Costituzione emerge la posizione giuridica di base del lavoratore. In termini generali, la figura è fortemente caratterizzata dall’etica del lavoro come valore posto a base dello stesso ordinamento democratico della Repubblica, appunto *fondata sul lavoro*. In questo senso, il riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro conferisce pari dignità alle diverse forme di realizzazione dell’attività lavorativa. Configurando il lavoro, qualsiasi lavoro, come un dovere del cittadino, la Costituzione discrimina anche sotto il profilo del trattamento giuridico, il lavoro dal non lavoro, e conseguentemente il reddito da lavoro dalla rendita. In questo ampio senso la nozione comprende l’imprenditore, il lavoratore autonomo, ed il lavoro dipendente. In termini generali, le disposizioni a tutela del lavoro riguardano tutte e tre le figure : *La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme applicazioni* (art 35) anche se, evidentemente, trovano prevalente attuazione per il lavoro salariato.”

Si intendeva, in quel contesto, prendere le distanze da una rappresentazione della nostra costituzione economica di stampo laburista, secondo la quale la costituzione repubblicana non riconosce nel nostro sistema economico la prevalenza dell’economia di mercato. Si intendeva al contrario, asserire la compatibilità tra la scelta di porre il lavoro a fondamento della Repubblica e il carattere democratico liberale della nostra costituzione economica che risultava, in quello studio, dalla sua ricostruzione d’insieme in base al dettato costituzionale.

Il presente approfondimento scioglie quelle asserzioni includendo, nell’orizzonte costituzionale del lavoro, anche l’iniziativa economica privata cercando di accennare le conseguenze sistematiche che derivano da questo ampliamento di orizzonte per la interpretazione della nostra costituzione economica formale.

2. La contrapposizione extratestuale tra lavoro e capitale come sotteso presupposto ideologico della dominante dottrina.

Risulta con una certa immediatezza, anche per esplicite autorevoli affermazioni in tal senso, come il fondamento del “principio lavoristico”, nella sua interpretazione tradizionale, sia da ricondursi ad una sottesa contrapposizione capitale/ lavoro, di evidente matrice ideologica, dalla quale discende la sostanziale implicita rappresentazione classista del rapporto tra lavoratore subordinato (quale proletario) e datore di lavoro (quale capitalista). In questo senso il principio lavoristico, posizionato sul versante di classe, sarebbe il principio distintivo della nostra forma di stato, destinato, quale suo fondamento sociale, a condizionare l’interpretazione della Costituzione e delle leggi. In questa prospettiva, sarebbe compito della Repubblica dare attuazione all’indirizzo politico costituzionale, implicito nel principio, spostando con la legislazione il contenuto dei rapporti economici a favore dei lavoratori subordinati. In questa visione, i termini “lavoro” e “lavoratore” sono da riferirsi, nella Costituzione, sostanzialmente al lavoro subordinato.

Questa risalente lettura “laburista”, variamente rintracciabile anche nella versione della Repubblica come “stato sociale”, appare così radicata e diffusa anche fuori dall’ambito giuridico che, nella sostanza, è condivisa anche da chi vorrebbe invece affermare nel nostro

paese l'economia di mercato, sfuggendo alle secche dell'interventismo pubblico (ad esempio Quadrio Curzio) e, in questo senso, dando per scontata l'interpretazione dominante propugna paradossalmente una riscrittura in senso liberale della Costituzione.

In realtà, la risalente interpretazione costituzionale sembra piuttosto incerta nei suoi fondamenti esegetici e non riconducibile ad una interpretazione sistematica delle norme costituzionali. Si basa su - e sostanzialmente prende forza da - una relazione extratestuale radicandosi in una pre - visione, condizionata ideologicamente, che finisce per orientare l'ermeneutica del testo costituzionale riconducendola a quella visione esplicitata. L'approccio usato dalla dottrina è, peraltro, chiaramente esplicitato nel suo rimando fondante extratestuale: " il concetto di lavoro sarebbe una **"vana formula"**.... "se non avesse riguardo alle forze sociali portatrici degli interessi ad esso collegati e pertanto sollecitate ad operare a suo sostegno e difesa" (MORTATI commentario S. B. p.12)

3. L'impossibilità di ricostruire lo svolgimento sistematico del principio fondativo del lavoro nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Né, d'altra parte, può essere desunta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale una ricostruzione sulla linea dell'esegesi costituzionale , in particolare, per il carattere puntuale e circoscritto dei suoi interventi pretori, *self restraint* rispetto ai quali, spesso, l'invocazione della formula dell'art 1, "*la Repubblica è fondata sul lavoro*", ha funzione rafforzativa di deduzioni e di censure di legittimità che si svolgono su un piano strettamente aderente al testo legislativo oggetto del suo giudizio, quasi un *obiter dictum*, un rimando *ad adiuvandum* che finisce spesso per apparire ridondante.

Peraltro, anche se la Corte non indaga, essa ha ben presente il carattere costitutivo della formula, considerando la "tutela del lavoro" principio non suscettibile di essere oggetto di revisione costituzionale ex art 138 (C. Cost.1146/ 1988).

In altri termini, non sembra possibile, su quella base giurisprudenziale, inevitabilmente frammentaria ed in incentrata su profilo di legittimità oggetto del giudizio, pervenire ad una complessiva ricostruzione sistematica del pur affermato carattere del lavoro quale fondamento della Repubblica.

4. La necessità metodologica di ricercarne le implicazioni nel testo costituzionale nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini.

Tra una impostazione che cerca il senso della "altrimenti vana formula" nel collegamento extra testuale, con la forza che promana direttamente dalla costituzione materiale che si manifesterebbe direttamente nei partiti (di massa) e nelle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, e un approccio giurisprudenziale, caso per caso, quella che rimane clamorosamente elusa è proprio la connessione sistematica del testo costituzionale, e, soprattutto, la ricerca di una sua riconduzione a sistema.

L'affermazione sembra paradossale se solo si evoca la mole degli studi sulla nostra Costituzione. Ma, in realtà, l'impostazione esegetica restrittiva ha preso il sopravvento e la ricerca è rimasta confinata in un approfondimento puntale dei singoli articoli, nella tradizionale logica dei commentari, con scavi concettuali che si alimentavano gli uni con gli altri nello sforzo di ricerca di ulteriori percorsi di approfondimento specialistico dei significati evocati. Allontanandosi viepiù l'attenzione dalla analisi sistematica diretta del testo

costituzionale, che rimaneva filtrato e coperto dalla crescente stratificazione del materiale di studio elaborato dalla dottrina.

Inoltre, il metodo seguito dell'approfondimento specialistico del testo, singolarmente per ogni singolo articolo, corroborato nel tempo dalla riconduzione, in quel circoscritto ambito dell'elaborazione della giurisprudenza costituzionale sempre necessariamente collegata agli specifici parametri costituzionali concernenti il caso in specie, ha finito con il restringere l'orizzonte tematico mettendo fuori quadro le connessioni tra i diversi articoli e inibendo, in generale, la ricerca della interpretazione complessiva del dettato costituzionale e, per quello che qui ci interessa più da vicino, il collegamento tra l'affermazione del principio del lavoro quale fondamento della repubblica dell'art 1 e le altre disposizioni dei principi fondamentali ad esso immediatamente correlate, ed, in particolare, gli altri articoli costituzionali che di quel principio dovrebbero essere ulteriore esplicitazione.

Ed, in effetti, è innanzitutto nello stesso testo costituzionale, ed essenzialmente in esso, che sembra doveroso ricercare lo svolgimento del principio del fondamento costituzionale della Repubblica. E' in quel contesto normativo che deve emergere – se sussiste – la forza costitutiva del lavoro che altrimenti, in mancanza, sarebbe comunque destinata a rimanere una vuota formula, per il diritto, anche in presenza di qualsivoglia forza extra testuale dell'indirizzo politico di costituzione materiale. E', quindi, nella Costituzione che dobbiamo vederne all'opera la funzione fondativa.

Bisogna, dunque, tenere metodologicamente ben fermo che l'aver posto a fondamento della Repubblica il lavoro non è altro che il voluto del Costituente, essenzialmente dunque una scelta che deve, come norma di principio, articolarsi coerentemente nelle restanti disposizioni costituzionali.

In questo senso, non è il lavoro (o le forze del) che fonda la Repubblica, ma è la Repubblica, nella sua Carta costituzionale, che sceglie di porre a suo fondamento il lavoro; in questo significato letteralmente più corretto, il lavoro non è il "fondamento fondante" la forza sociale dalla quale la Repubblica prende origine, (e che in qualche modo fondandola la trascende dinamicamente) ma è la sua norma di principio, accanto a quella democratica, dalla quale, pertanto, deriva o dovrebbe derivarne, accanto all'assetto *fondamentale* della costituzione politica democratica, che si articola nella parte relativa all'ordinamento della Repubblica, un altrettanto fondamentale assetto della sua costituzione formale economica da ricercarsi, in particolare, nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini attinenti essenzialmente, i rapporti economici.

Così delimitato, il tema risulta essere riportato ad una analisi sistematica di stretto diritto che ne ricerca il senso all'interno del testo della Costituzione, escludendosi in questo modo radicalmente dall'origine qualsiasi inferenza extratestuale.

Si dovrebbe, pertanto, verificare, nell'indicata prospettiva metodologica, se ed in quale misura la norma di principio, correttamente intesa, prenda effettivamente sostanza normativa nelle disposizioni costituzionali, indagando, dunque, nello specifico, in che modo siano da riconnettere ad **esso** gli svolgimenti delle altre norme costituzionali, in particolare di quelle che, regolando i rapporti economici nel tit. III della parte prima, definiscono i **contorni** della costituzione economica della Repubblica.

Se l'assunto costituzionale è esatto, se la scelta del Costituente è stata effettivamente quella di porre il lavoro a fondamento della Repubblica, l'indagine dovrebbe fare emergere una cooriginaria architettura della costituzione economica formale che, al contempo, sia manifestazione e conferma dell'effettività costituzionale del principio stesso.

5. L'etica del lavoro

Il richiamo metodologico all'esegesi costituzionale (diretta è il caso di aggiungere) ci consente di sgombrare immediatamente il terreno dalla accennata contrapposizione (**essenzialmente** extratestuale) tra lavoro e capitale (o potere economico).

Uno schema sotteso che è necessario rimuovere esplicitamente in quanto, partendo da una concezione "valoriale" del lavoro (subordinato, salariato, dipendente), che viene immessa nei principi fondamentali, continua a fare da velo alla successiva analisi delle altre disposizioni in tema di lavoro, nel titolo III sui rapporti economici. Ripiegata su quella fuorviante angolazione che considera il lavoro un valore da affermarsi nello svolgimento dell'indirizzo politico della Costituzione, forza su quella base l'interpretazione, per cui il peso ponderato del lavoro dipendente, nei cosiddetti bilanciamenti costituzionali, acquista di per sé una specificità autoreferenziale di maggior valore, dotata di una forza ermeneutica in grado di condizionare l'interpretazione logico- sistematica del testo normativo.

Se posiamo lo sguardo direttamente sul testo, non è difficile accorgersi che tale contrapposizione non è assolutamente rinvenibile; per contro, la preminenza nel lavoro del lavoro dipendente, e la identificazione dei lavoratori con quelli subordinati, sono sillogismi non direttamente desumibili dal testo costituzionale, senza che peraltro lo stesso principio-disconnesso il collegamento extratestuale- perda significato, rischiando di tramutarsi in una vuota formula.

In questo senso, la rimozione degli ostacoli sociali ed economici di cui all'art 3, 2° comma, ha di mira il raggiungimento della pienezza della cittadinanza, di cui al 1° comma dello stesso articolo, nella libertà individuale e nell'uguaglianza formale di tutti i cittadini. A tale rimozione degli ostacoli, si collega strettamente l'obiettivo della pari dignità sociale del lavoratore, senza la quale l'uguaglianza formale risulterebbe in effetti inficiata. In questo senso, la promozione della effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese, appare funzionale, attraverso la rimozione di fatto di quegli ostacoli, alla effettiva affermazione della uguaglianza (pari dignità sociale) **e formale** (davanti alla legge) dei lavoratori, in quanto anch'essi cittadini.

Dai principi costituzionali emerge , dunque, una diversa contrapposizione: una chiara presa di distanza dal non lavoro, che risulta come dimensione difettiva dello stesso, per contrasto, dalla configurazione del lavoro in termini di dovere civico.

Va considerato, al riguardo, che l'art 4, 2° comma, contenendo una definizione di attività socialmente utile più ampia di quella di lavoro, appare, proprio per questa ragione, in grado di ricomprendervi qualsiasi formulazione che dello stesso lavoro si voglia dare. E' indubbio, infatti, che qualsivoglia definizione del lavoro, anche se ristretta al solo lavoro salariato, non possa non ricadere concettualmente all'interno della'enunciazione costituzionale di "*un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*". Ne consegue che, in quanto inclusivi ed in quanto tale, il lavoro ha rilevanza costituzionale come dovere del cittadino.

Il lavoro è dunque, in primo luogo, l' adempimento di un dovere civico. Lo svolgimento di una doverosa attività individuale concorrente al progresso sociale ha, per il Costituente, una uniforme valenza positiva. Non si tratta, peraltro, di un semplice e generico orientamento. L' attività deve possedere, per ogni cittadino, il carattere dell' effettività ed è logicamente contestualizzata dal Costituente : *ogni cittadino deve svolgere ... secondo le proprie possibilità, e la propria scelta.*

Ogni cittadino, dunque nella sua individuale collocazione sociale incontra - e ne deve consapevolmente essere partecipe - questo dovere relazionale verso gli altri consociati. Un dovere al quale deve fare fronte, nel concreto, tenendo conto delle possibilità che, nella sua concreta situazione, gli si presentino o che può procurarsi con i suoi mezzi e secondo le propensioni e le scelte personali.

6. La riconduzione dei lavoratori nell'orizzonte inclusivo della uguaglianza formale.

Su questa base, è da chiedersi allora se il cittadino, che corrisponde al dovere costituzionale di svolgere una attività socialmente utile, di cui al citato comma 2°, sia o meno lo stesso cittadino che ha diritto al lavoro, ai sensi del 1° comma, dello stesso articolo 4.

In altri termini, è da chiedersi se l'art 4° consideri due diverse tipologie di cittadini: il primo cittadino, contemplato in quanto titolare di un diritto (al lavoro), il secondo, in quanto titolare invece di un dovere (all'interno del quale inevitabilmente comunque ricade anche lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa).

Da questo punto di vista, non dovrebbe essere difficile avvedersi che la Costituzione ha di mira in effetti sempre lo stesso cittadino, essendo la cittadinanza categoria giuridica formale logicamente unitaria. In questo senso l'articolo 4, 1° comma corrisponde al 2° comma, in una logica simmetrica di rimando tra il diritto e il dovere.

In altri termini, nella Costituzione, tra il riconoscimento del diritto al lavoro e la sua effettività, non c'è la passiva attesa della sua aspettativa (quale diritto sociale) ma si interpone necessariamente la autonoma doverosa iniziativa del singolo cittadino tenuto a svolgere comunque un'attività socialmente utile nei limiti delle sue concrete possibilità.

Più precisamente, la Repubblica, nell'art 4 della Costituzione, richiede ad ogni cittadino di essere attivo nella società secondo le proprie possibilità ma, al contempo, si adopera per accrescerle promuovendo *le condizioni che rendano effettivo questo diritto* ed, in questo senso, deve operare ampliando la gamma delle possibilità per una autonoma, individuale scelta lavorativa, che si pone essenzialmente, quale *sviluppo della persona umana* e nella logica applicativa della stessa..

Un rimando virtuoso, tra diritto e dovere, al cui interno si colloca, in concreto, la promozione del lavoro da parte della Repubblica che è, in definitiva, incentrata sul favorire le condizioni che ne consentano lo sviluppo, in primo luogo rimuovendone gli ostacoli: promozione e liberazione delle energie e potenzialità individuali di ogni cittadino (Mazziotti anche Esposito).

In questa prospettiva doverosamente allargata, lo svolgimento di qualsiasi attività esperita nell'interesse della società, non è contrapposta al lavoro, anzi è intrinsecamente coerente con lo stesso. La riconduzione nell' art 4, 2 ° comma, del lavoro tra le altre attività socialmente utili non fa che ribadire il carattere fondante: un giudizio intrinsecamente positivo che accomuna il lavoro ad ogni attività individuale materiale o spirituale al servizio della società. Per altro verso, la più ampia formulazione del secondo comma, includente centralmente il lavoro ma non escludente attività marginali allo stesso, come quelle estrinsecanti in *una funzione spirituale*, trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare discriminazioni - nell'assolvimento di quello che è definito come specifico dovere costituzionale- per quei cittadini impegnati in attività socialmente rilevanti anche se non necessariamente

materialmente utili (ad esempio il clero, in questo senso la contrapposizione spirituale /materiale).

Dall'esame dell'art 4 emerge, in sintesi, una originaria simmetria tra il diritto al lavoro e il dovere di rendersi attivi, (tra il primo ed il secondo comma dell'art 4) che ha il suo punto unitario di imputazione giuridica nel cittadino che, titolare sia del diritto sia del dovere (*tutti i cittadini* 1° comma ; *ogni cittadino* 2° comma), non può essere scisso in capo a due ipotetici soggetti distinti.

Questa simmetria è stata di fatto rimossa o, se intravista, negata sulla base di presupposti ideologici che spingevano a rompere l'interna coerenza della fattispecie normativa, riportando il diritto al lavoro essenzialmente nell' alveo del lavoro subordinato e riducendo il dovere civico ad una generica, ridondante enunciazione di principio vuota di ricadute giuridicamente rilevanti.

Ricomposto nella sua unitarietà, l'art 4, invece, non sembra fare altro che elaborare, di primo acchito, il fondamento costitutivo dell'art 1, svolgendolo nella sua duplice dimensione di diritto e di dovere di cittadinanza precisandone, come dovere, il limite estremo inclusivo di attività ad esso equiparabili.

Rimane, dunque, fuori dal campo positivo del dovere, esclusivamente l'attitudine individuale, ego incentrata e socialmente negativa, che non si svolga o si rifletta in alcuna attività rilevante nella e per la società civile. Questo limite estremo, che nei principi fondamentali appare come orizzonte negativo di parassitismo sociale, costituisce, dunque, per la Costituzione l'ambito riprovevole delle attività socialmente disutili e dunque del non lavoro (in questo senso : Esposito lavoro = attività utile).

Oltre ciò, nei principi costituzionali, non si intravede alcuna contrapposizione antagonista con il capitalista (come avversario da ridimensionare, se non proprio da abbattere). Non emerge, in particolare, alcun progetto specifico di valorizzazione del lavoro dipendente, in quanto tale, o di sua specifica affrancazione a scapito di altre forme di lavoro o attività socialmente utili. Non c'è, in particolare, un nemico da sconfiggere se non la mancanza di lavoro ed, in termini individuali, solo il giudizio negativo, il rigetto del rifiuto del lavoro, la condanna della inattività come negazione concreta di qualsiasi attività individuale, anche meramente materiale o puramente spirituale, naturalmente inserita nel reciproco commercio e scambio sociale tra cittadini consociati.

Quello che rileva per contrasto con il rifiuto del lavoro è la preminenza etica del lavoro, elemento coesistente e fondativo della Repubblica, che rimane confinato nel rispetto della libertà negativa, inviolabile di ogni singolo individuo di autodeterminarsi: riprovazione, ma senza condanna ai lavori forzati degli inerti dissenzienti.

7. Conseguente non configurabilità del lavoro come diritto sociale (art 4).

Vorrei insistere su questa simmetria negata tra il primo e il secondo comma dell'art 4, perché da quella cesura ha preso le mosse la rappresentazione del diritto al lavoro come diritto sociale in quanto, appunto, viene scollegata la contestuale riconduzione del lavoro al dovere di cui al secondo comma. In questo modo, il compito dello Stato viene ad essere univocamente canalizzato alla soddisfazione della aspettativa e alla realizzazione della effettività del diritto che si può attuare nella promozione, anche "forzata", dell'offerta di lavoro dipendente vista come, direttamente o indirettamente, ricadente nei compiti dello Stato (sociale). In questo senso, la promozione delle *condizioni che rendano effettivo questo diritto*

si trasforma, su quella strada, esclusivamente nella promozione delle condizioni che rendano l'offerta sul mercato de lavoro in grado di corrispondere alla potenziale domanda dello stesso.

Se si ricostituisce la simmetria, questa costruzione del diritto al lavoro come diritto sociale appare travisata. Non è possibile riferire il cittadino disgiuntamente all'una o all'altra fattispecie nelle due posizioni asimmetriche - che l'opzione "diritto sociale" postula - dell'aspettativa giuridicamente tutelata e del generico dovere di darsi da fare. Nel lessico, ancor prima che nella logica costituzionale è sempre il cittadino, lo stesso cittadino, titolare del diritto e del dovere nelle equivalenti enunciazioni di "tutti i cittadini " al primo comma ed "ogni cittadino" al secondo dell'art. 4.

Non ci può essere, in altri termini, un cittadino, in posizione di aspettativa giuridicamente tutelata ad ottenere un lavoro retribuito (comma 1), quale titolare di un diritto sociale verso lo Stato contrapposto ad un altro cittadino – meno uguale - che (invece) ha il dovere di attivarsi in proprio in modo socialmente utile (2 comma).

D'altra parte, ammesso che tale peculiare categoria di lavoratori - cittadini potesse sussistere, questa non potrebbe essere enucleata (discriminata) per differenza all'interno della generalità dei cittadini ed in definitiva tale categoria, se sussistente, altro non sarebbe che quella di tutti i cittadini senza lavoro, su ognuno dei quali – a maggior ragione - finirebbe per ricadere al contempo anche il dovere di attivarsi in modo socialmente utile; confermandosi, in questo senso, la duplice faccia del lavoro quale, al contempo, diritto e dovere per tutti e per ognuno.

8. e del cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale nell'art 3, 2° comma

Allo stesso modo, nell'art 3, 2° comma, la rimozione degli ostacoli sociali ed economici ha di mira il raggiungimento della pienezza della cittadinanza, di cui 1° comma, nella libertà e nell'uguaglianza formale con tutti i cittadini, cui strettamente si collega l'obiettivo della pari dignità sociale del lavoratore. In questo senso, la promozione della effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese, non appare in altro modo che funzionale, attraverso la rimozione di fatto di quegli ostacoli alla effettiva affermazione, tramite la partecipazione, del principio di uguaglianza personale (pari dignità sociale) e formale (davanti alla legge) anche dei lavoratori in quanto cittadini.

Dal che non si può inferire, contrapponendola alla uguaglianza formale dei cittadini, alcuna uguaglianza sostanziale, della quale nella Costituzione non sembra vi sia traccia, che si trasformerebbe in un compito di appropriazione e redistribuzione, da parte della Repubblica, di vantaggi economici a favore di una particolare categoria svantaggiata di cittadini costituita appunto dai "lavoratori".

In questa prospettiva, spetterebbe, allora, alla Repubblica assicurare, attraverso una legislazione attuativa di quel supposto principio costituzionale, politiche di favore, volte alla creazione direttamente o indirettamente di "posti di lavoro" o alla implementazione di politiche redistributive, legittimandosi, su questo labile fondamento, il generico orientamento della concezione "interventista" dello Stato.

Se si rimane, invece, ancorati al testo costituzionale, questa prospettiva interventista si dissolve nel suo fondamento, rimanendo il compito della Repubblica definito all'interno dell'orizzonte inclusivo dell'uguaglianza formale il cui raggiungimento pieno ed effettivo risolve e racchiude il compito della Repubblica nei confronti di tutti i cittadini, inclusi, in quanto cittadini, gli stessi lavoratori.

Parte 2 : La articolazione della funzione fondativa del lavoro nel testo costituzionale

9. la tutela del lavoro in tutte le sue forme e conseguente divieto di loro discriminazione (art 35)

Prendendo le giuste distanze dalle tramandate visioni dell'uguaglianza sostanziale e del lavoro, come diritto sociale, si apre una diversa prospettiva.

L' affermazione, in particolare, che *“la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”* contenuta nel primo comma dell' art 35 - posta come incipit ad apertura del titolo III della Costituzione sui rapporti economici (artt. 35/ 47 Cost.)- appare immediatamente come punto di raccordo e di svolgimento della formulazione del principio per il quale la stessa Repubblica *“riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto”*.

A partire dall' art 35, la tutela costituzionale del lavoro si articola, immediatamente, nelle sue forme ed applicazioni.

C'è da chiedersi, a questo punto quasi provocatoriamente , se le **forme** del lavoro, di cui al primo comma dell'art 35, prescindendo da una loro specifica definizione, siano alla luce di quanto affermato sul significato fondante del lavoro per tutti i rapporti economici , includibili nella formulazione di *attività socialmente utili per il progresso materiale e spirituale* di cui al secondo comma dell' art 4, oppure, se tali **forme** abbiano una portata circoscritta ai soli *lavoratori* dipendenti (cioè esclusivamente al lavoro subordinato). In realtà, la dottrina risalente non appare aver prestato particolare attenzione a questo profilo problematico, avendolo nella sostanza rimosso, già in sede di interpretazione dei principi, con la suddetta riduzione del lavoro a quello subordinato e, quindi, anche le sue forme sarebbero esclusivamente intese come afferenti il solo lavoro subordinato.

Ed in effetti, in quella prospettiva, la indubbia portata generale della formula dell'art 35 appare difficilmente contenibile. Se si fuoriesce dalla “ridotta” ideologica del lavoro subordinato, si finisce progressivamente ma inevitabilmente per ricondurre nella categoria dei lavoratori: “i diversamente subordinati”, i lavoratori in cooperazione, gli autonomi, gli artigiani, gli auto produttori gli imprenditori individuali, le libere professioni, si slitta così inarrestabilmente verso l'inclusione dell'iniziativa economica privata - in quanto logicamente e doverosamente riconducibile, sotto quella angolazione, alle forme autonome del lavoro - nell'ambito del lavoro costituzionalmente tutelato. Essendo la stessa iniziativa, naturalmente del cittadino , nella sua essenza, lavoro individuale in quanto libera scelta e svolgimento di attività economica autonoma.

Da questo punto di vista si spiega, ma non si giustifica giuridicamente, l'eclissi subita dell'art 35 come formula che se declinata sarebbe stata (ed è tuttora) capace di svuotare dall'interno il dualismo ideologico lavoratore / datore di lavoro (capitalista) implicitamente sotteso alle risalenti dominanti ricostruzioni.

La circostanza che iniziativa economica privata, cooperazione e artigianato abbiano autonomo positivo rilievo nel titolo terzo non fa altro che confermare come le stesse partecipino, come *sue forme*, del significato che il lavoro ha nei principi costituzionali e

dunque siano a pieno titolo all'interno dell' art 1 come concrete manifestazioni del fondamento lavoristico della Repubblica. Ed in questo senso, si conferma che il "lavoro", di cui all'art 35, ha la stessa latitudine, significato e valenza che esso ha nella parte prima sui principi costituzionali.

In altri termini, le specifiche forme di riconoscimento e manifestazione, negli articoli dedicati all'iniziativa economica privata e alla cooperazione e al lavoro autonomo e all'artigianato, non fanno altro che confermare come le stesse attività, concorrendo nel loro svolgimento al progresso materiale e spirituale della società, siano tutelate, appunto, come forme tipologiche del diritto/dovere di lavoro.

E' il caso di fermarsi un attimo a riflettere su questa dimensione identitaria del "Lavoro" per rimarcare immediatamente come, per effetto dell'art 35 primo comma, il lavoro, in tutte le sue forme, si consolida con la stessa ampia rilevanza, quale fondamento della Repubblica.

10. Il lavoro, quale diritto e dovere della cittadinanza nell'obbligo di assistenza degli inabili e della disoccupazione involontaria (art 38)

Questa correlazione tra diritto al lavoro e dovere di attivarsi proficuamente nella società, anche, e in primo luogo, per conseguirlo, risulta dalla correlazione tra l'impossibilità individuale di adempiere il dovere e l'obbligo, direttamente vigente per effetto dell'art 38 1° e 2° comma, di assicurare al cittadino, che si trovi in questa situazione di incolpevole impossibilità, il doveroso sostegno sociale. In questo senso, chiunque rimanga, involontariamente, privo di lavoro e per la durata in cui l'evento si verifica, o sia impossibilitato, in quanto inabile, ha diritto all'assistenza sociale, se sprovvisto di mezzi necessari.

E' l'impossibilità concreta di lavorare che esonera dal rispetto del dovere - di essere socialmente utile lavorando - e che determina per quei cittadini privi di mezzi (e non solo dunque il solo lavoratore non più tale che abbia perso il posto di lavoro) il diritto all'assistenza sociale.

11. Il lavoro subordinato e la sua rafforzata tutela

Il divieto implicito di discriminazione dell'art 35, non comporta, peraltro, una generica indifferenza nella definizione di specifiche tutele per le diverse forme di lavoro.

E' indubbio, in particolare, che il Costituente si sia preoccupato della posizione di debolezza strutturale, nei rapporti con la controparte datoriale, in cui si trovano nel mercato del lavoro i lavoratori in cerca di occupazione e i dipendenti. Esso, inoltre, ha voluto, in misura ulteriormente rafforzata, tutelare il lavoro delle donne e dei minori. La nostra Costituzione ha inteso tutelare la posizione del lavoratore con un meccanismo che determina l'obbligo nel contratto - in ogni contratto di lavoro subordinato per quanto precario possa essere - è il caso oggi di rimarcare - degli specifici obblighi a carico del datore di lavoro (art 36 e 37) che costituiscono, nella specie a mio avviso, *adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica* (di cui all'art 2 Cost.; doveri che sarei portato a considerare, come altri giuristi, immediatamente vigenti. La speciale tutela si manifesta inoltre, nel mercato del lavoro, con il riconoscimento del diritto dei lavoratori di organizzarsi in sindacati, negli effetti estensivi della contrattazione collettiva (art 39) e nella legittimazione costituzionale, del diritto di sciopero (art.40).

Ai fini della presente relazione, il discorso sul lavoro dipendente, in quanto tale, è destinato a rimanere abbozzato in questi termini. Interessava, in questa sede, porre in rilievo la

appartenenza del lavoro subordinato come *species* del più ampio *genus* di lavoro previsto nella nostra Costituzione, e la sua pari, ma non diversa equivalenza sociale con le altre forme di lavoro, seppur necessitante di specifiche tutele.

12 L'iniziativa economica privata quale forma immediata di lavoro: effettività della sua garanzia nell'apertura del mercato;

L'iniziativa economica privata è, dunque, il modo più immediato, direi alla portata di tutti, attraverso il quale i cittadini possono rendersi autonomamente attivi, esercitando senza intermediazioni di sorta o senza abbandonarsi a passive aspettative di posti di lavoro, il loro diritto/dovere costituzionale al *lavoro*.

Affinché questo diritto sia reso effettivo è necessario, però, che l'iniziativa economica possa svolgersi liberamente ed, in questo senso, "la politica del lavoro" della Repubblica è necessariamente, ed in primo luogo, una politica "pro concorrenziale" in quanto deve aprire i mercati al lavoro rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale (si può aggiungere anche giuridici) (art 3, 1° comma) che precludono o ne rendono difficoltoso l'accesso. Ed, in effetti, l'iniziativa economica privata libera non ha - e non deve avere - altri limiti di quelli ad essa direttamente riferiti dal secondo comma dell'art.41 in modo da non recare danno alla libertà alla sicurezza e alla dignità umana.

Nell'assolvimento del suo compito di *promuovere le condizioni che rendano effettivo* il diritto al lavoro spetta, pertanto, alla Repubblica, rimuovere le barriere e gli ostacoli (i famosi lacci e laccioli di Enaudi) di modo che il diritto al lavoro, nella sua forma libera ed immediata dell'iniziativa economica privata dei cittadini, possa avere effettivo svolgimento.

Mi sembra che, in questo ordine di idee, si debba prestare adeguata attenzione alla rilevanza costituzionale della libertà individuale di iniziativa economica privata, come forma specifica del lavoro ex art 35, ed alle implicazioni della sua effettiva tutela. Affinché chiunque possa accedere al mercato per svolgervi un'attività lavorativa, è necessario che tale diritto abbia valenza generale e che qualsiasi mercato di beni e servizi sia accessibile tendenzialmente in concorrenza. Di modo che, per effetto dello stesso diritto, tutti possano esercitarvi una attività economica, scambiando e acquisendo diritti di proprietà su beni e servizi e avendo, al contempo, la garanzia del rispetto e della conservazione degli stessi.

Da questo punto di vista, anche l'art 42 sulla proprietà (rapporto economico di proprietà) rientra nel quadro dello svolgimento di quella specifica forma di lavoro costituita dall'iniziativa economica privata nel mercato, in particolare, *in quanto accessibile a tutti*. Ma la proprietà, quale forma di investimento dei frutti individuali del lavoro, di qualsiasi lavoro, è, al contempo, il punto di consolidamento economico della attività lavorativa anche dei lavoratori non abbienti, per i quali si stabilisce la particolare tutela ed incentivazione proprietaria del risparmio popolare (cfr. art 47).

Appare evidente, in questa prospettiva, come libertà di iniziativa economica e mercato ineriscano alla stessa realtà: l'economia di mercato. Sono due momenti coessenziali: l'una implica fenomenologicamente l'altro. Non ci può essere iniziativa economica senza mercato così come - verrebbe da dire - non si può nuotare senza acqua.

Proprio perché nel sistema economico costituzionale c'è, centralmente, l'affermazione della libertà di iniziativa economica privata e, dunque, l'economia di mercato, si spiega la scelta

conseguente di tutelare specificatamente il lavoratore subordinato quale controparte strutturalmente più debole nel mercato del lavoro.

Ma identificare riduttivamente l'iniziativa economica esclusivamente con la controparte datoriale imprenditoriale, leggendo la prima attraverso l'ottica fuorviante della seconda (il padrone) appare concettualmente e giuridicamente errato in quanto elude la valenza primaria della libera iniziativa quale immediata forma di lavoro.

Ma anche lo status di lavoratore vacilla in questa statica contrapposizione. Per la Costituzione la condizione di lavoratore (subordinato) non costituisce, ad ogni modo, un destino ineludibile o comunque una dimensione identitaria entro la quale il cittadino / lavoratore rimane isolato e contrapposto, per effetto di un irrevocabile conflitto, con il datore di lavoro.

L'elevazione economica e sociale del lavoro per la Costituzione apre altre prospettive e va in tutt'altra, e, direi più armonica direzione, veicolata, in primo luogo, dal diritto riconosciuto ai lavoratori di *partecipare alla gestione della azienda* (art 46).

Si tratta di una collaborazione obbiettivamente *in armonia* coll'interesse economico della azienda. C'è pertanto – anche nella contrapposizione di ruoli – una condivisione obbiettiva dei rischi nella competizione di mercato per l'impresa, della quale fanno parte sia l'imprenditore / datore di lavoro sia i lavoratori, che non solo legittima ma favorisce la reciproca collaborazione tra il lavoro dell'imprenditore e dei dipendenti nello sviluppo dell'azienda. Tale attività rappresenta una effettiva forma di elevazione del lavoratore dipendente atta a promuoverne le autonome capacità professionali ma anche imprenditoriali (si potrebbe provocatoriamente affermare che, come per Napoleone ogni soldato ha nello zaino il bastone da maresciallo, per il Costituente, ogni dipendente subordinato è potenzialmente un imprenditore).

In questo senso, l'elevazione economica e sociale tramite la gestione aziendale dell'art 46 opera dinamicamente un rimando, in chiavi applicative, al principio dell' *effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione ... economica del Paese* di cui all'art 3, 2 comma della Costituzione. Entra qui in giuoco anche la più ampia previsione dell'art 35, 2° per cui la Repubblica *cura la formazione e l' elevazione professionale dei lavoratori*.

13. Il contrasto con l' utilità sociale, come situazione difettiva della concorrenza

Vorrei, a questo punto, soffermarmi sullo specifico limite, per l'iniziativa economica privata, dell'utilità sociale, sul *contrasto con la utilità sociale*, di cui al secondo comma dell'art 41, il cui significato mi sembra in questo contesto sistemico meglio decifrabile.

Sull' utilità sociale si è scritto molto.

Se torniamo al testo della Costituzione, ci troviamo subito a dover spiegare l'interrogativo come la libertà di iniziativa economica privata, come diritto fondamentale (art 41) e forma tutelata del lavoro (art 35), in quanto conforme al *progresso della società* (art 4) , possa trovarsi *in contrasto* con la *utilità sociale*?

Bisogna soffermarsi su questo aspetto.

Evidentemente, per il Costituente, ci sono dei modi dell'iniziativa economica non conformi all'utilità sociale. Questi modi devono però risultare dall'esegesi del testo costituzionale in modo palese, altrimenti sarebbe giocoforza il rinvio al legislatore ordinario per definirli (come in effetti è stato auspicato e fatto). Dobbiamo a questo punto chiederci quale sia la modalità specifica con la quale l'iniziativa economica si connette *al progresso della società*? E' utile solo in quanto generica manifestazione del lavoro, oppure questa forma ha in sé una qualche specifica valenza che le ha fatto acquistare, agli occhi del Costituente, lo status di diritto fondamentale ?

La risposta positiva, a mio avviso, deriva in Costituzione dallo svolgimento dello stesso diritto dinamicamente nel mercato. Dalla universalità del diritto deriva immediatamente la concorrenza: tutti devono accedere al mercato ed in questo modo la concorrenza genera efficienza distributiva ed innovazione diffusa. Efficienza ed innovazione derivano dunque dalla concorrenza. Se non c'è questa, non c'è neppure un sistema economico efficiente. In questo ordine esplicativo: l'universalità del diritto, la concorrenza, l'efficienza del mercato sono il naturale effetto utile socialmente del diritto di iniziativa economica privata.

Questo sillogismo è dunque implicito nella libertà di iniziativa economica. In questo senso, l'"utilità sociale" dell'iniziativa economica è insita nel suo svolgersi in concorrenza. Ne consegue, pertanto, che ove non c'è concorrenza non ci può essere neppure utilità sociale. L'iniziativa economica negata come diritto universale ed esercitata singolarmente come privilegio singolare, o di pochi, non genera un mercato efficiente. Siamo in presenza, dunque del "fallimento del mercato" e al riguardo, interviene, nella nostra costituzione, il correttivo dell' art 43 che delimita le misure, costituzionalmente ammissibili e solo quelle, da parte del legislatore ordinario, per fare fronte ai fallimenti del mercato ivi esplicitamente indicati e circoscritti.

14. La speculazione privata come rendita (da non lavoro)

Il discorso specifico sui fallimenti del mercato introduce ad altri profili delle implicazioni sistemiche del carattere fondativo del lavoro nella nostra costituzione economica.

L' indizio importante, al riguardo, nell'art 43, risulta dalla ostilità – che altro non è che l'altra faccia del favore costituzionale per il mercato - verso i monopoli (anche e soprattutto privati) che generano inefficienza e profitti immeritati. Ed è in questo apprezzamento negativo che va individuato il motivo per cui le imprese private ex art 43 dovrebbero essere escluse dalla gestione dei monopoli legali, riservata solo a *stato, enti pubblici, comunità di lavoratori e di utenti*.

Bisogna restare, brevemente, sul punto.

I redditi realizzati fuori dalla competizione nel mercato, derivanti dal monopolio e generati da posizioni di rendita sono ricondotti, nell'orizzonte costituzionale, al polo negativo del non lavoro. I monopolisti non godono di tutela e le loro attività, a certe condizioni poste dagli art 43 e 42 , sono anche espropriabili. Non c'è in ciò alcuna ottica "anticapitalistica" ad animare il Costituente ma un' attitudine esclusivamente pro concorrenziale: se i monopoli privati non possono essere ragionevolmente ristrutturati con la regolazione, nell'interesse generale, si può pervenire anche al loro trasferimento, con riserva proprietaria a favore dello *stato, enti pubblici, comunità di lavoratori e di utenti* (art 43).

In questo ordine di idee, analogo *caveat* pro concorrenziale è rinvenibile a proposito della cooperazione (art.45) la quale comportando l'eliminazione, quantomeno parziale del mercato,

elimina anche la competizione, con la conseguenza che mutualità e profitto sono termini antitetici (oggi invece convivono senza tema di paradosso).

Ed, in effetti, la *speculazione privata*, per il Costituente, può nascondersi surrettiziamente sotto le mutualistiche vesti della cooperazione, generando nicchie di rendita alla stregua dei monopoli privati e a scapito delle imprese che operano in concorrenza nel mercato degli stessi prodotti e servizi. Essa va dunque controllata, nella misura in cui può tramutarsi in espediente per aggirare la concorrenza e la maggiore imposizione fiscale cui sono soggette le imprese (e i lavoratori) che operano invece nel mercato.

Alla stessa impostazione – ostativa della rendita agraria – va ricondotto l'art 44 che legittima l'imposizioni di obblighi di fare e vincoli all'uso della proprietà fondiaria, attraverso anche una imposizione fiscale di tipo reddituale /patrimoniale modulata secondo la redditività potenziale delle diverse regioni e zone agrarie, in modo da spingere la proprietà assenteista ad impegnarsi a fare fruttare il fondo, secondo la sua migliore attitudine produttiva, oppure a passare la mano alle *unità produttive della piccola e media proprietà coltivatrice*.

La imposizione fiscale, dunque, normalmente astretta al limite della capacità contributiva dell'art 53 della Costituzione, di fronte a situazioni speculative di rendita, come per la proprietà agraria inerte, si apre anche all'imposizione patrimoniale.

La rendita, coerentemente all'impostazione del nostro sistema costituzionale, andrebbe però eliminata, innanzitutto, alla radice con l'apertura dei mercati o con la ristrutturazione dei monopoli e conseguente regolazione.

Ed in effetti, la eccezione fiscale patrimoniale funziona, essenzialmente, nel colpire la rendita per così dire fisiologica ed, in quanto tale ineliminabile, della successione ereditaria. Per il Costituente l'eredità è un rapporto economico nel quale non si rinviene alcun merito in capo all'erede. Essa è nella sostanza, un reddito che non è derivato dal personale lavoro e, pertanto, una rendita. Conseguentemente, la proprietà ereditata può essere incisa anche da una imposizione patrimoniale che ecceda il limite della capacità contributiva dell'art 53. In questo senso, si spiega la necessità dell'espressa previsione costituzionale per cui *la legge stabilisce i diritti dello Stato sull'eredità* (art 42, 4° comma), in sua assenza, l'imposta di successione, quale imposta patrimoniale, sarebbe stata incostituzionale per contrasto appunto con l'art 53.

Nel titolo terzo, sui *rapporti economici*, l'orizzonte negativo del non lavoro, che abbiamo intravisto nei principi fondamentali, acquista, dunque, le sembianze del contrasto con l'utilità sociale, della speculazione e della rendita: un guadagno (senza lavoro, senza sforzo, senza competizione). Il monopolio privato, la speculazione privata, anche mascherata sotto forma di cooperazione, sono, in ultima analisi, forme di non lavoro, fuori, dunque, dal fondamento della Repubblica e dall'applicazione della tutela dell'art 35.

15. Il risparmio come reddito da lavoro

Il discorso sul reddito da lavoro ci apre ad una migliore comprensione della tutela del risparmio che la Repubblica *incoraggia e tutela* – sembra opportuno sottolineare la coincidenza dell'art 47 con l'art 35 - *in tutte le sue forme*.

Lo sviluppo argomentativo di questa parte del presente studio non può essere interamente articolato. Devo necessariamente rinviare alla ricostruzione dell'assetto sistematico della nostra costituzione economica svolta in altra sede (diritto dell'economia e dinamiche istituzionali, cit., p. 97-108)

Limitando il discorso alle connessioni con il fondamento costitutivo del lavoro, possiamo sinteticamente evidenziarle nel modo seguente : il risparmio è il reddito derivante dal lavoro (da qualsiasi forma dello stesso ex art 35), ciò che rimane (come etimologicamente si ricava del concetto) in termini monetari adempiuti anche gli obblighi fiscali.

Il Costituente, mettendo in particolare rilievo il “risparmio popolare” e indicando le sue forme di investimento immobiliari e mobiliari (abitazione , proprietà diretta coltivatrice, diretto ed indiretto investimento azionario), ha dato chiare indicazioni prioritaria del valore di integrazione sociale che assume l’accesso alla proprietà. La diffusione dei diritti di proprietà è un obiettivo di interesse generale da perseguire per tutti. In questo senso, l’elevazione economica dei lavoratori la stabilità della costituzione economica –e da ultimo anche la stabilità democratica - passano attraverso l’accesso alla proprietà privata di chi lavora.

In conclusione, l’investimento generato dal risparmio è tutelato anch’esso, in tutte le sue forme, in quanto genera sviluppo economico e quindi progresso materiale (e spirituale) del Paese (art 4) creando in definitiva e soprattutto nuove occasioni di lavoro.

L’ultimo articolo sui rapporti economici chiude, dunque, il ciclo dell’armonico dispiegamento della funzione fondativa del lavoro nella parte terza: dal lavoro, tutelato in tutte le sue forme (art 35), deriva il risparmio, tutelato in tutte le sue forme di investimento (art 47): il meccanismo, complessivamente considerato, è posto alla base dello sviluppo economico e sociale della Repubblica.

16. Il lavoro, quale fondamento della costituzione economica della Repubblica: un meccanismo autoimplicantesi.

In conclusione: lavoro - iniziativa economica/mercato - risparmio /investimento – lavoro, appaiono disposti in un rapporto sistemico autoimplicantesi nel disegno costituzionale.

Affinché dispieghi pienamente le sue potenzialità il nesso lavoro/ risparmio/ investimento ha bisogno della stabilità economica e monetaria assicurata, in primo luogo, dalla tutela del valore della moneta derivante anch’essa dall’art 47.

In questo senso, il limite della capacità contributiva dell’ art 53 costituisce tutela dei redditi da un imposizione fiscale aggressiva che disincentiva l’investimento privato.

La speculazione privata, invece, come rendita derivante dal non lavoro non è tutelata: è al di fuori dell’ombrello protettivo costituito per i redditi da lavoro e per il suo investimento dagli articoli 35, 47 e 53. I redditi da investimento, cumulandosi con quelli da lavoro, sono assoggettati ovviamente ai criteri di progressività di cui all’art 53 ma non sono rendite.

La tutela del risparmio si collega con il controllo della spesa pubblica ed il principio di pareggio del bilancio (art 81). La spesa è da contenersi nei limiti delle entrate reali per non condizionare, con il debito pubblico, il futuro del risparmio e del lavoro che lo genera e che da esso viene generato.

Si conforma, in questo modo, ad avviso di chi scrive, nel disegno costituzionale, un meccanismo di sviluppo autoimplicantesi che deriva dal lavoro e che per il suo effettivo svolgimento richiede che siano posti limiti ai poteri pubblici di interferire nello stesso meccanismo in modo da deprimerlo o reprimerlo. Sulla tutela del risparmio dell’art 47 si innesta l’obbligo del pareggio di bilancio dell’articolo 81, definendosi, unitamente all’art 53,

un quadro dei vincoli macro economici che coerentemente assicurano al lavoro, quale principio posto a fondamento della Repubblica, il suo libero dispiegamento.